

TRIBUNALE di GROSSETO
Sezione Stralcio - G.O.A. Dott. Gualtieri
R.G. n.1448/94

COBITA
UPPICO

Comparsa conclusionale

per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani,
convenuta (Avv. C. Marconi)

contro: FALZEA BRUNO, attore (Avv. A. De Cesaris).

..*

Svolgimento del processo

L'attore conveniva in giudizio civile avanti il Tribunale di Grosseto la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, chiedendo, con atto di citazione notificato il 30.5.1994, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, a) dichiarare l'obbligo della convenuta di restituire la somma anticipata dall'attore, pari a lire 50.000.000, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; b) dichiarare l'obbligo della convenuta di procedere a frazionamento del mutuo della B.N.L. sull'immobile oggetto di compravendita, con contestuale accollo per la quota parte di lire 55.000.000 in capo all'attore; c) dichiarare, ex art.2932 c.c., avvenuto il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita per cui è causa, in particolare: l'appartamento di civile abitazione sito al piano 1°, scala "D", e distinto con l'interno n.1, composto di ingresso-soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno, tre camere da letto, bagno principale con vasca, bagno di servizio con doccia, confinante con l'appartamento interno 2D e vano scale, con box ad uso autorimessa al piano terra distinto con il nr.16, con adiacente ripostiglio; il tutto identificato catastalmente al N.C.E.U. al Fg.

92, part. 617, sub. 18 e 37 per l'autorimessa, ordinando alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza; d) condannare la ditta convenuta alla restituzione della somma di cui al punto a), gravata d'interessi legali dal dì del dovuto al saldo; nonché al risarcimento dei danni subiti per effetto degli inadempimenti contrattuali per cui é causa, nella misura che verrà determinata in corso di causa e, comunque, secondo equità; e) dichiarare, pertanto, l'avvenuta compensazione fra il residuo del prezzo dovuto dall'attore e quanto dovuto dalla convenuta in forza dei punti a) e d) delle presenti conclusioni, con condanna al pagamento della differenza da parte della convenuta; dichiarare, altresì, l'attore non tenuto al pagamento di ulteriori somme per la compravendita. Vinte le spese, oneri accessori inclusi”;

- costituitasi in giudizio la società convenuta, la causa veniva istruita e giungeva all'udienza del 16.12.2002 allorché dal G.O.A. ne veniva dichiarata l'interruzione per intervenuto fallimento della Biemme Costruzioni snc (Tribunale di Grosseto sentenza del 5.12.2002), a seguito della dichiarazione resa al riguardo dal procuratore costituito;

- alla curatela veniva pertanto fatta notificare istanza ex art.303 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio, recante in calce il provvedimento di fissazione dell'udienza del 17.11.2003;

- in data 28.10.2003, con memoria depositata in cancelleria, si costituiva la convenuta curatela, recante richiesta del fallimento, ex art.72, 4°co. L.F., di accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto per cui é causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;

- ampiamente dedotto sul punto, all'udienza del 5.04.2004 il G.O.A. decideva di trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.

Conclusioni per parte convenuta

“Voglia il Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, preso atto della volontà della Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni snc di Bardi e Milani, per come espressa dal Curatore Rag. Daniele Moretti, della volontà di esercitare il potere di cui all'art.72, 4° comma L.F., accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto per cui è causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere”.

Successivamente alla costituzione della curatela controparte ha tentato di introdurre domande nuove sulle quali non si è accettato il contraddittorio per cui rimandando al riguardo a quanto si è già dedotto, sembra inutile dilungarsi oltre.

Del resto la chiamata in causa del Comune ai fini della declaratoria di risoluzione ad personam della convenzione non solo è domanda nuova e comunque tardiva ma trova un limite insuperabile nelle eccezioni di competenza e di giurisdizione cui si è comunque dovuto far cenno.

Quanto all'applicabilità nella fattispecie dell'art. 72 L.F. davvero non è dato comprendere per quali ragioni alla curatela non debba riconoscersi un tale diritto, vero come è vero che, anche a causa del presente giudizio, non si è mai verificato l'effetto traslativo della proprietà della cosa oggetto del preliminare di compravendita (Cass. Civ. 4747/1999).

Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Vinte le spese.

Grosseto, 3 *Marconi*

fm
Avv. Claudio Marconi